



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo



Protocollo: 96380

Roma, 10 luglio 2009

Alle Direzioni Regionali

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All' Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo, 426 C/D

00145 R O M A

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza

Ufficio Operazioni

Via XXI Aprile, 51

00162 R O M A

All' Istituto Nazionale di Statistica

Via Cesare Balbo, 16

00184 R O M A

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

Via XX settembre 3

00187 R O M A

Alle Associazioni Nazionale Spedizionieri
Doganali

Via Londra 7/9

20090 MILANO – Segrate

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 Roma (fax 06 78052346)

Alla Camera di Commercio Internazionale
Via XX Settembre, 5
00187 R O M A

Alla Confindustria
Via dell'Astronomia, 30
00144 R O M A

Alla Confcommercio
Piazza G. G. Belli, 2
00153 R O M A

Alle Associazioni di Categoria

**OGGETTO: Reg. CE 1731/06 recante modalità particolari di applicazione
delle restituzioni per talune conserve di carni bovine
Reg. CE 1741/06 che stabilisce le condizioni di concessione della
restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di
bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale
prima dell'esportazione**

Com'è noto, la Commissione Europea, con Reg. CE 1713/2006, ha abolito, a far data dall'1/1/2007, il regime di prefinanziamento delle restituzioni all'esportazione dettando, nel contempo alcune condizioni per la concessione di particolari restituzioni all'esportazione per determinati prodotti rientranti nel settore delle carni bovine.

Al fine di limitare le conseguenze negative derivanti dall'abrogazione del regime del prefinanziamento, e mantenere le attività industriali preesistenti, sono stati emanati i seguenti regolamenti.

Reg. CE 1731/06 recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni per talune conserve di carni bovine.

In particolare, il regolamento subordina la restituzione all'esportazione di alcune conserve di carni bovine alla condizione che esse siano prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale ai sensi dell'art. 4 punti 13 e 14 del Reg. CEE 2913/92.

Reg. CE 1741/06 che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione.

Il regolamento ha previsto per gli operatori la possibilità di continuare a sottoporre le carni disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale prima dell'esportazione ed ha dettato una serie di condizioni affinché gli operatori possano usufruire della restituzione a seguito dell'introduzione della merce in magazzino prima della esportazione.

Dall'esame dei citati regolamenti sono emerse talune problematiche di carattere procedurale, sia afferenti l'attività di controllo sulle merci oggetto delle predette procedure, sia per la predisposizione della documentazione attestante l'introduzione della merce nel deposito doganale e la successiva dichiarazione di

esportazione definitiva, da eseguirsi a carico degli uffici doganali ove tali procedure saranno applicate.

Al riguardo, vengono fornite talune *specifiche precisazioni* circa la compilazione delle dichiarazioni doganali sopra menzionate, afferenti operazioni della specie.

Reg. CE 1731/2006

Ai sensi del Reg. CE 1731/2006, art. 3.1, l'operatore, presenta alla competente dogana una dichiarazione con cui esprime la volontà di porre le carni sotto controllo doganale ai fini della produzione di conserve e della loro esportazione con il beneficio della restituzione.

La dichiarazione in questione deve essere inviata per via amministrativa al SAISA, unitamente ai verbali di controllo fisico o altri verbali di verifica ed al foglio di scarico; di detto invio sarà data comunicazione dalla dogana agli operatori economici.

Le carni destinate all'industria di trasformazione, devono essere identificate con apposita etichetta e mantenute separate in permanenza da tutte le altre carni bovine. In particolare l'art.3, paragrafo 6 del regolamento in questione dispone che al momento della produzione delle conserve nella sala di produzione possono essere presenti esclusivamente le carni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo.

Concluso il processo di trasformazione, l'operatore economico, previo preavviso, presenta le merci in dogana per l'esportazione definitiva. Si precisa che l'esportazione deve avvenire entro il periodo di validità del titolo agrex e che le conserve di carne ottenute possono beneficiare di una restituzione all'esportazione soltanto *se sono state prodotte sotto la vigilanza dell'autorità doganale e sotto controllo doganale.*

Si riportano di seguito le *codifiche specifiche* per la compilazione del DAU afferenti le operazioni della specie.

**Dichiarazione di sottoposizione a controllo doganale di cui al Reg. CE
1731/2006**

Casella 1 - prima sottocasella: CO

Casella 1 - seconda sottocasella: A

Casella 31 -a) natura, identificazione e quantità di carni utilizzate come prodotto di base;

-b) numero, identificazione, quantità e tipo di conserve prodotte a partire dal prodotto di base

Casella 33 - codice del prodotto di base posto sotto controllo doganale

Casella 37 - prima sottocasella: 77(Codifica nazionale in applicazione al Reg. CE 1731/2006)

Casella 37 - seconda sottocasella: E5....(prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione, come meglio specificato nella circolare 45/D dell'11 dicembre 2006)

Casella 44 - aliquota di restituzione del prodotto finito ed ogni altro dato utile alla definizione dell'operazione (ivi compresa l'aliquota di restituzione di cui all'art. 8 bis del Reg. CE 800/99, codice N.C.)

Gli uffici doganali, concluse le operazioni doganali in parola, dovranno procedere all'appuramento della dichiarazione "CO A" con i controlli di rito, tenendo conto, da un lato delle quantità di prodotti di base utilizzati e, dall'altro, dei prodotti trasformati ottenuti.

**Dichiarazione di esportazione definitiva di cui al Reg. CE 1731/2006 (DAU)
esemplare 3a**

Casella 1 - prima sottocasella: EX/EU (vedasi circolare 45/D dell'11/12/2006)
Casella 1 - seconda sottocasella: A
Casella 1 - terza sottocasella: T/1 (solo in caso di spedizione abbinata al transito)
Casella 31- colli e designazione delle merci esportate
Casella 33- codice restituzione a 12 cifre
Casella 37 - prima sottocasella: 1077
Casella 37-seconda sottocasella:E5... (prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione, come meglio specificato nella circolare 45/D dell'11/12/2006)
Casella 38- massa netta
Casella 40- estremi formulario CO
Casella 44- ogni altro dato utile alla definizione dell'operazione precedente (ivi compresa l'aliquota di restituzione di cui all'art. 8 bis del Reg. CE 800/99, i dati di scarico ed il titolo agrex)

Reg. CE 1741/2006

Ai sensi del Reg. CE 1741/2006 art. 3 l'ammissione di carni disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale è soggetta ad *una unica autorizzazione scritta preventiva e generale*, rilasciata dall'autorità doganale.

L'operatore, in possesso della predetta autorizzazione, deve presentare, all'autorità doganale, una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di sottoporre le carni disossate di bovini adulti maschi, fresche o refrigerate, al regime di deposito doganale, in attesa della loro esportazione.

L'operatore deve corredare tale dichiarazione con gli attestati "carne disossate" e "BAM" unitamente al titolo agrex.

L'art. 4 p.2 del regolamento in questione precisa che per ogni operazione di disossamento possono essere accettate, al massimo, due dichiarazioni di

introduzione in deposito e ogni dichiarazione può riferirsi, al massimo, a due attestati “carni disossate”.

Le dichiarazioni di entrata in magazzino e gli attestati, interamente imputati, unitamente ai verbali di controllo fisico o altri verbali di verifica ed al foglio di scarico devono essere inviati per via amministrativa al SAISA; di detto invio sarà data comunicazione dalla dogana agli operatori economici.

L’obbligo di esportare, per i prodotti sottoposti al regime di cui trattasi, si considera adempiuto il giorno dell’accettazione della dichiarazione di entrata nel magazzino doganale.

La dichiarazione doganale di esportazione, che deve essere presentata, al più tardi, entro 4 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, della merce, viene trasmessa per via amministrativa al SAISA, completa dei visti uscire della merce dalla Comunità.

Il mancato rispetto del termine anzidetto dovrà essere comunicato, come disposto dall’art. 7 par.2 del Reg. CE 1741/2006, a cura della Dogana all’Organismo pagatore e all’autorità che ha emesso il titolo agrex, per gli adempimenti di competenza.

Si riportano di seguito le codifiche specifiche per la compilazione del DAU afferenti le operazioni della specie.

Dichiarazione di introduzione in deposito di cui al Reg. CE 1741/2006 (DAU):

Casella 1 – prima sottocasella : CO

Casella 1 – seconda sottocasella: A

Casella 31 - colli e designazione della merce posta sotto controllo doganale (carne fresca)

Casella 33 - codice restituzione a 12 cifre della carne fresca

Casella 37 – prima suddivisione: 76 (Codifica nazionale afferente introduzione in deposito o in zona franca di prodotti o merci destinati ad essere esportati tal quali.)

Casella 37 – seconda suddivisione: E5...(prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione, come meglio specificato nella circolare 45/D dell'11 dicembre 2006)

Casella 44: - Autorizzazione n..... del.....

- X001 certexport n.....del..... per Kg.....

- Attestato BAM n..... del.....

- Attestato Disossato n.....del.....

- Ogni altro dato utile al calcolo della restituzione per le operazioni della specie (es. aliquota di restituzione, etc...)

**Dichiarazione di esportazione definitiva di cui al Reg. CE 1741/2006 (DAU)
– Esempio 3a**

Casella 1 – prima sottocasella:EX o EU (vedasi circolare 45/D dell'11/12/2006)

Casella 1 – seconda sottocasella: A

Casella 1 – terza sottocasella T/1 solo in caso di spedizione abbinata a transito

Casella 31: colli e designazione delle merci esportate (carne congelata)

Casella 33: codice delle merci esportate

Casella 37 – prima sottocasella: 1076

Casella 37 – seconda sottocasella: E5....(prodotti agricoli per i quali è stata richiesta una restituzione, come meglio specificato nella circolare 45/D dell'11 dicembre 2006)

Casella 40 - estremi formulario CO

Casella 44- ogni altro dato utile alla definizione dell'operazione precedente (ivi compresa l'aliquota di restituzione di cui art. 8 bis Reg. CE 800/99; codice di restituzione del prodotto introdotto in deposito)

L'applicazione dei regolamenti in questione nulla ha variato in materia di preavviso di cui all'art.5 par.7 lettera b) del Reg. CE 800/99.

Inoltre, per le operazioni della specie, nelle more di una applicazione a livello centrale, i controlli di cui al Reg. CE 1276/08, abrogativo del Reg. CE 2090/06, dovranno essere svolti a livello locale.

Il Direttore
Dott. Roberto Chiara
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*